



**COMUNE DI  
MARANO DI VALPOLICELLA**  
*(Provincia di Verona)*

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI  
SOGGIORNO**

Approvato con delibera  
del Consiglio Comunale  
n. 30 del 17/12/2018  
Il Segretario Comunale

### ***ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA***

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Marano di Valpolicella, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23.
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli forniti in collaborazione con Provincia e Regione, le attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
3. L'imposta di soggiorno si applica per il periodo che va dal **1° gennaio al 31 dicembre**, a condizione che il relativo gettito rimanga interamente al Comune.
4. L'imposta di soggiorno non sarà applicata qualora il relativo gettito non rimanesse interamente ai Comuni in forza di provvedimenti legislativi o amministrativi di Stato, Regioni o Province.

### ***ART. 2 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA***

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio con pernottamento in qualunque tipo di strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere per tali si intendono: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, residence, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, affittacamere con ristorazione, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, locazioni turistiche nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Marano di Valpolicella.

### ***ART. 3 – SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI***

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 che si trovano nel territorio del Comune di Marano di Valpolicella e non risulta iscritto all'anagrafe dei residenti del Comune di Marano di Valpolicella.
2. L'imposta deve essere versata contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno presso la struttura.
3. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 3, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.
4. Possono essere altresì responsabili della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta, previa stipula di apposita convenzione , i soggetti (piattaforme di prenotazione) cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive. La convenzione disciplina le relative modalità procedurali.
5. I soggetti responsabili della riscossione dell'imposta, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture e l'invio delle dichiarazioni nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune di Marano di Valpolicella

### ***ART. 5 – ESENZIONI***

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a. i minori fino al 14° anno compreso;
  - b. i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e comuni confinanti;

- c. chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale e comuni confinanti, in ragione di un accompagnatore per paziente
  - d. i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di diciotto anni, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale e comuni confinanti, per un massimo di due persone per paziente;
  - e. portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
  - f. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica ad un solo autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
  - g. gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
  - h. i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
  - i. sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
  - l. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva.
2. L'esenzione di cui ai punti b) c) e d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

#### **ART. 6 – MISURA DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Nelle strutture di cui all'art. 3 l'imposta è applicata fino ad un massimo di 3 (tre) pernottamenti per persona .

#### **ART. 7 - OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Marano di Valpolicella sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Marano di Valpolicella, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio) il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente nonché il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. La dichiarazione, in forma di autocertificazione, è trasmessa alla casella di posta elettronica o posta elettronica certificata del Comune di Marano di Valpolicella .
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.
4. I gestori hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dell'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

### ***ART. 8 – DISPOSIZIONI SUGLI AGENTI CONTABILI***

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro pubblico, il gestore della struttura ricettiva, il locatore turistico e il soggetto che incassa il corrispettivo nelle locazioni brevi sono Agenti Contabili relativamente alle somme percepite per l'imposta di soggiorno dovuta dal soggetto passivo del tributo ed è soggetto al giudizio di conto della Corte dei Conti. A tal fine, entro il 30 gennaio, gli Agenti Contabili devono presentare al Comune di Marano di Valpolicella il conto giudiziale della gestione di cassa, relativa alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell'anno precedente.
2. Il conto di gestione, debitamente compilato e sottoscritto dall'agente contabile della struttura, deve essere trasmesso mediante posta elettronica certificata o consegnato al protocollo del Comune.
3. L'agente contabile deve conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte delle autorità competente.
4. A norma dell'art. 5-ter del D.L. 50 del 24 aprile 2017 convertito in Legge n. 96/17 il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è anche responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno.

### ***ART. 9 - VERSAMENTI***

1. I soggetti di cui all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune di Marano di Valpolicella.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Marano di Valpolicella entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare con le seguenti modalità:
  - a) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune;
  - b) mediante pagamento con bonifico bancario;
  - c) con altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione Comunale.
3. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta si rifiuti di versare il tributo dovuto, il gestore deve compilare l'apposito modulo di rifiuto, predisposto dal Comune, e trasmetterlo, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, al Servizio Tributi.

### ***ART. 9 - DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO***

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
  - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
  - c) individuare forme di collaborazione con le Associazioni di Categoria operanti sul territorio, gli Enti ed Istituzioni al fine di reperire informazioni sulle strutture che offrono ospitalità ai turisti.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **ART. 10 – SANZIONI**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al **30 %** (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **25 a 500 euro** per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da **25 a 500 euro**, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **ART. 11 – RAVVEDIMENTO OPEROSO DELLE SANZIONI**

1. Il ravvedimento operoso è stabilito dall'art. 13 del D.Lgs 472/97 correlato all'art. 13 del D.Lgs 471/97.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché al pagamento degli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **ART. 12 – RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente.

#### **ART. 13 – RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata previa autorizzazione comunale rilasciata su richiesta motivata e documentata da presentare al Comune almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 12,00 (dodici).

#### **ART. 14 – CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

#### **ART. 15 - PUBBLICAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data della sua esecutività.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato ai sensi di legge.

***ART 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI***

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2019.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/97, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296.